

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-5283 del 12/10/2018
Oggetto	Art. 216 del D.lgs. n. 152/2006 ; Art. 3 comma 3 del D.P.R. n. 59/2013 - L.R. n. 13/2015. Ditta: S.A.R.M. di Lorenzi Manuele & C. S.n.c. - SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (RN). Impianto ubicato in comune di SAN GIOVANNI IN MARIGNANO, VIA MONTALBANO 2011/A. Iscrizione al n. 73 bis del Registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero rifiuti, ex art. 216 D.lgs. 152/2006.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-5500 del 12/10/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno dodici OTTOBRE 2018 presso la sede di Via Dario Campana, 64 - 47922 Rimini, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

## Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

---

**OGGETTO:** Art. 216 del D.lgs. n. 152/2006 – Art. 3 comma 3 del D.P.R. n. 59/2013 - L.R. n. 13/2015. Ditta: **S.A.R.M. di Lorenzi Manuele & C. S.n.c.** - SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (RN). Impianto ubicato in comune di SAN GIOVANNI IN MARIGNANO, VIA MONTALBANO 2011/A. Iscrizione al n. **73 bis** del Registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero rifiuti, ex art. 216 D.lgs. 152/2006.

### IL DIRIGENTE

#### VISTI

- gli artt. 214 e 216 del D.lgs. n. 152/2006, che prevedono:
  - l'adozione di norme tecniche e prescrizioni specifiche, in base alle quali le attività di recupero dei rifiuti, che rispettino tali disposizioni, possono essere intraprese previa comunicazione alla Provincia territorialmente competente;
  - che la Provincia, verificata d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti, iscrive in un apposito registro, le imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività;
  - che la comunicazione deve essere rinnovata ogni cinque anni e comunque in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero;
- il D.M. Ambiente 05.02.1998 e s.m., che individua i rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate, prevede le norme tecniche cui sono sottoposte le operazioni di recupero e stabilisce che il recupero di tali rifiuti non debba costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizio all'ambiente;
- il D.lgs. n. 152/2006 recante "Norme in materia ambientale" – Parte IV *Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati*;
- l'art. 3 comma 3 del D.P.R. n. 59/2013 in materia di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), che fa salva la facoltà dei gestori degli impianti di non avvalersi dell'AUA nel caso in cui si tratti di attività soggette solo a comunicazione, fermo restando la presentazione di quest'ultima per il tramite del SUAP;
- D.Lgs. n. 49 del 14.03.2014, che regola i rifiuti costituiti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);
- il D.Lgs. n. 209/2003 e s.m. il quale disciplina la gestione dei veicoli fuori uso e dei rifiuti da questi derivanti;
- L. n. 447/1995 in materia di impatto acustico;

## **VISTI**

- la L. n. 56/2014 “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di comuni”;
- la L.R. n. 13/2015 in materia di Riforma del sistema di governo regionale e locale, che dispone il riordino delle funzioni amministrative in materia di Ambiente ed Energia ed in particolare stabilisce che le funzioni afferenti a gestione di rifiuti, risorse idriche, inquinamento atmosferico e acustico vengano esercitate dalla Regione mediante ARPAE;
- la convenzione sottoscritta, ai sensi dell'art. 15 c. 9, della L.R. n. 13/2015, da Regione Emilia-Romagna, Provincia di Rimini e ARPAE, in merito alle funzioni residue riconosciute in materia ambientale alle Province dall'art. 1, comma 85, lettera a), della legge n. 56/2014, tra cui le competenze inerenti le procedure semplificate di cui agli artt. 214 e 216 D.lgs. 152/2006, funzioni che a partire dal 09.05.2016 la stessa Provincia esercita attraverso ARPAE;
- la Del. G.R. n. 2173/2015 di approvazione dell’assetto organizzativo generale dell’ARPAE, la quale stabilisce che la SAC - Struttura Autorizzazioni e Concessioni, adotta i provvedimenti di autorizzazione ambientali;

**RICHIAMATA** la vigente Pianificazione Territoriale e Ambientale in materia di aria, acqua e rifiuti;

**RICHIAMATE** l’iscrizione a registro al numero 73 del 30.08.2012 della ditta **S.A.R.M. di Lorenzi Manuele & C. S.n.c.**, avente sede legale e sede dell’impianto in Comune di SAN GIOVANNI IN MARIGNANO, VIA MONTALBANO, 2011/A, di cui al provvedimento della Provincia di Rimini n. 314 del 30.08.2012 e finalizzata all’attività di recupero rifiuti, presso l’impianto sopra indicato e la comunicazione di rinnovo con modifiche, mediante l’eliminazione di alcuni codici di rifiuti e l’introduzione della messa in riserva di RAEE, presentata dalla ditta in esame il 10.05.2013;

**VISTA** la comunicazione di rinnovo senza modifiche, con alcuni miglioramenti nella configurazione nell’impianto (es. pesa), fatta pervenire al SUAP competente, ai sensi dell’art. 216 del D.lgs. n. 152/2006 e dell’art. 3 comma 3 del D.P.R. n. 59/2013, dalla ditta S.A.R.M. DI LORENZI MANUELE & C. SNC - SAN GIOVANNI IN MARIGNANO, il 08.02.2018 ed integrata il 23.04.2018, finalizzata all’attività di recupero rifiuti (R13 e R4) presso il suddetto impianto;

**DATO ATTO** che, unitamente alla nota suddetta, l’interessato ha prodotto anche la comunicazione in materia di impatto acustico di cui alla L. n. 447/1995, di competenza comunale;

**CONSIDERATO** che

- l'attività di gestione rifiuti consiste nel recupero R13-R4 di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi, costituiti prevalentemente da metalli ferrosi e non ferrosi e in misura minore nella messa in riserva R13 di altri rifiuti, tra cui alluminio, rame, piombo, carta, gomma;
- relativamente ai rifiuti costituiti da RAEE, la ditta svolge operazioni di mera messa in riserva e le operazioni di raccolta, trasporto e stoccaggio di tali rifiuti vengono esercitate conformemente alla normativa di settore;
- dal trattamento dei rifiuti di cui alle tipologie 3.1 e 3.2, relative a rifiuti in metallo ferrosi e non ferrosi, la ditta può ottenere la produzione di EoW, in conformità a quanto stabilito dai Regolamenti UE n. 333/2011 e n. 715/2013;
- l'impianto ha una superficie complessiva di circa 5000 m<sup>2</sup>, comprendente un piazzale di circa 3900 m<sup>2</sup> con pavimentazione impermeabile in calcestruzzo, un fabbricato in muratura e aree verdi;
- l'impianto è dotato, a ridosso dell'accesso, di rilevatore di radioattività e pesa;
- il conferimento, la messa in riserva e il trattamento dei rottami avvengono all'interno del deposito coperto oppure sul piazzale impermeabilizzato oppure all'interno di cassoni e container metallici, raggruppati in zone distinte per tipologia di rifiuto;
- l'impianto è dotato di un sistema di raccolta e trattamento delle acque di prima pioggia raccolte dal piazzale, costituito da una vasca di sedimentazione/disolazione di circa 20,5 m<sup>3</sup> e da una vasca di accumulo di circa 30 m<sup>3</sup>, che viene periodicamente svuotata da imprese autorizzate; le acque raccolte dai pluviali del fabbricato confluiscono ad un fosso di campagna;
- l'attività, così come comunicata, non necessita di autorizzazione alle emissioni in atmosfera e allo scarico di acque reflue;

**CONSIDERATO** che, ai sensi del D.lgs. 152/2006 e della L.R. 4/2018 in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), all'impianto esistente non vengono apportate modifiche tali da essere assoggettate a dette norme;

**ACQUISITI** agli atti:

- nota PGRN/2018/4244 del 07.05.2018 con cui, su richiesta della Struttura scrivente, il Servizio Territoriale ha prodotto la relazione tecnica favorevole relativa al recupero di rifiuti;
- nota non ostativa, prot. n. 5528 del 03.05.2018, trasmessa dal Comune di San Giovanni in Marignano, di presa d'atto con riferimento alla comunicazione presentata dal tecnico competente in materia di impatto acustico circa la compatibilità delle sorgenti rumorose con i valori limite di immissione ed emissione;
- comunicazione della BDNA (Banca Dati Nazionale unica della documentazione Antimafia), resa il 01.06.2018, attestante l'insussistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D.lgs. n. 159/2011;

**CONSIDERATO** che il tariffario di ARPAE, per le iscrizioni nel Registro delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti, ai sensi dell'art. 216 del D.lgs. n. 152/2006, stabilisce il versamento del mero diritto annuale di cui al D.M. 350/1998, che nel caso specifico è pari a € 258,23, che risulta regolarmente versate dall'interessato;

**CONSIDERATO** che l'iscrizione al Registro provinciale, avvenuta con Atto n. 314 del 30.08.2012, antecedente al rinnovo del 10.05.2013, debba essere aggiornata mediante eliminazione di alcune tipologie di rifiuto e l'introduzione della messa in riserva di RAEE;

**RITENUTO** che, sulla base dell'esito positivo dell'istruttoria svolta e dei pareri citati, possa darsi luogo all'iscrizione a Registro richiesta, nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni di cui al dispositivo del presente Provvedimento;

**SENTITO** il Responsabile dell'Unità Inquinamento idrico ed atmosferico Ing. Giovanni Paganelli;

**DATO ATTO** che il Responsabile del procedimento, ai sensi della L. 241/90, è il Responsabile dell'Unità VIA-VAS-AIA-Rifiuti-Energia, Ing. Fabio Rizzuto;

**VISTI:**

- la Det. Dir. Gen. di ARPAE n. 7/2016, con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile SAC di Rimini, al Dott. Stefano Renato De Donato;
- la Det. dirigenziale n. 124/2016, concernente l'assetto organizzativo della SAC di Rimini, a seguito del recepimento delle Posizioni Organizzative istituite con Det. Dir. Gen. n. 99/2015;
- le Det. dirigenziali n. 199/2016 e n. 24/2017, concernenti la nomina dei responsabili di procedimento ai sensi della Legge n. 241/90 all'interno della SAC di Rimini;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE, che recepisce le novità introdotte dalla L.R. n. 25/2017;

**RICHIAMATI** gli artt. 23, 26 e 27 del D.lgs. n.33 del 14/03/2013;

**DATO ATTO** che, ai sensi del D.lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

**SU PROPOSTA** del Responsabile del procedimento amministrativo, Ing. Fabio Rizzuto, della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Rimini;

## DISPONE

1. di iscrivere, per quanto di competenza di ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini e fatte salve altre autorizzazioni previste dalle vigenti leggi, la ditta **S.A.R.M. di Lorenzi Manuele & C. S.n.c.** con sede legale e sede dell'impianto in Comune di SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (RN), VIA MONTALBANO 2011/A, distinta al catasto terreni del Comune di SAN GIOVANNI IN MARIGNANO di cui al foglio 4 particelle 1 e 1384, così come rappresentato nella planimetria di cui all'**Allegato "A"**, che costituisce parte integrante del presente provvedimento al

**numero 73 bis del 08.10.2018**

nel Registro Provinciale delle imprese che hanno comunicato di svolgere operazioni di recupero rifiuti ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.lgs. n. 152/2006, esclusivamente per le tipologie di rifiuti, quantità e operazioni di recupero di seguito definite:

Tipologia D.M. 05.02.1998	Codici rifiuti (decisione 2014/955/UE)	Quantità stoccata (t)	Quantità gestita (t/a)	Operazioni consentite (*)
1.1	150101	10	20	R13
3.1	120101 - 120102 - 150104 - 160117 170405 - 191202 - 200140 - 120199	2.400	13.000	R13 – R4
3.2	120103 - 120104 - 150104 - 170401 170402 - 170403 - 170404 - 170406 170407 - 191203 - 200140 - 120199	1.100	1.700	R13 – R4
5.2	160117 - 160118 - 160122	60	60	R13
5.7	170411	20	25	R13
5.8	170411	30	50	R13
5.19	160214 - 160216	80	100	R13
10.2	160103	12	20	R13
<b>TOTALI</b>		<b>3.712</b>	<b>14.975</b>	

(\*) operazioni di recupero di cui all'allegato C alla parte IV del D.lgs. n. 152/2006;

2. di ammettere alla messa in riserva (**R13**) un quantitativo massimo complessivo di rifiuti pari a **3.712 t** e **14.975 t/a** ed al recupero (**R4**) – limitatamente alle tipologie 3.1 e 3.2 - un quantitativo di rifiuti fino ad un massimo di **14.700 t/a**;

3. di rammentare a codesta ditta che, ai sensi dell'art. 3 del D.M. n. 350 del 21.07.1998, il diritto di iscrizione dovrà essere versato ad ARPAE entro il 30 aprile di ciascun anno, pena la sospensione dell'iscrizione stessa;
4. che, nello svolgimento dell'attività di recupero rifiuti, dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:
  - a) l'altezza massima dei cumuli, non dovrà superare l'altezza di 4 m dalla base che li ospita;
  - b) dovrà essere garantita la percorribilità all'interno del sito;
  - c) dovrà essere garantita la netta separazione tra i rifiuti ed i materiali;
  - d) i rifiuti presenti nell'impianto, sia gestiti che prodotti, dovranno essere separati per codice EER, ed i cumuli nonché i cassoni dovranno essere provvisti di cartellonistica riportante il codice EER e la denominazione del rifiuto stoccato;
  - e) i contenitori utilizzati per lo stoccaggio dovranno essere a norma e in buone condizioni di conservazione in modo tale da garantire una perfetta tenuta;
  - f) nel rispetto di quanto disposto dall'art. 184-ter del D.lgs. n. 152/2006, i rifiuti gestiti, di cui alle tipologie 3.1 e 3.2, dovranno soddisfare tutte le condizioni previste dal Regolamento UE n. 333/2011, Regolamento n. 715/2013, D.M. 05.02.1998, affinché cessino la qualifica di rifiuto, ovvero, qualora i materiali ottenuti al termine delle operazioni di recupero e/o delle fasi di pretrattamento non abbiano cessato la qualifica di rifiuto, in quanto privi delle caratteristiche individuate dalle norme vigenti, gli stessi dovranno essere gestiti ai sensi del D.lgs. n. 152/2006;
  - g) è vietata la gestione delle categorie di rifiuti disciplinati dal D.Lgs. n. 209/2003, salvo l'adeguamento da parte della ditta, alle disposizioni introdotte dallo stesso D.Lgs., previa comunicazione di modifica;
  - h) la ditta autorizzata è obbligata al rispetto delle normative in materia di inquinamento acustico, atmosferico e delle acque, nonché in materia di igiene e sanità pubblica e di sicurezza, igiene e tutela dei lavoratori e di rischi di incidenti e prevenzione di incendi;
  - i) la ditta dovrà adempiere alle disposizioni di cui al Regolamento CE 1907/2006, qualora applicabile;
5. di rammentare alla ditta che:
  - a) i rifiuti generati dall'attività dovranno essere successivamente affidati ad impianti che ne attuino lo smaltimento o il recupero, in conformità a quanto previsto dal D.lgs. n. 152/2006;
  - b) l'impianto dovrà mantenere i requisiti e rispettare le condizioni stabiliti dagli artt. 214 e 216 del D.lgs. n. 152/2006 e dal D.M. 05.02.1998 ss.mm.ii.;
  - c) il legale rappresentante della ditta autorizzata è tenuto ad adempiere agli obblighi concernenti il sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, istituito ai sensi degli artt.188-bis e 188-ter del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii ovvero adempiere agli

obblighi previsti dagli artt. 193 *Trasporto dei rifiuti*, 190 *Registri di carico e scarico* e 189 *Catasto dei rifiuti*, dello stesso D.lgs. n. 152/2006;

- d) che, per tutto il periodo di svolgimento dell'attività, dovrà essere vigente il contratto di affitto, o altro titolo equivalente, attestante il titolo di disponibilità dell'area sulla quale si svolge la stessa;
6. di rammentare che, ai sensi dell'art. 216 – comma 5 – del D.lgs. n.152/2006, la comunicazione trasmessa il 08.02.2018 deve essere rinnovata ogni 5 anni e comunque in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero;
7. che il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al SUAP del Comune di SAN GIOVANNI IN MARIGNANO, per la redazione del provvedimento conclusivo di cui all'art. 2 comma 1 lett. b) e la trasmissione in forma digitale a: richiedente, ARPAE e AUSL;
8. che, in caso di inottemperanza delle prescrizioni, si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE;
9. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla data di ricevimento dello stesso, avanti il Tribunale Amministrativo Regionale nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
10. di individuare nel Responsabile dell'Unità VIA-VAS-AIA-Rifiuti-Energia, Ing. Fabio Rizzuto, il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento al presente provvedimento;
11. di dare atto che il Servizio Territoriale di ARPAE Rimini esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
12. di provvedere, per il presente provvedimento autorizzativo, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
13. di dichiarare che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla L. n.190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA  
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI RIMINI

*Dott. Stefano Renato de Donato*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**